CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO NITP, PER LE ATTIVITA' DI
INDIVIDUAZIONEIR DEI SOGGETTI IDONEI AL RICEVERE ILAL Legato Utente 1 (A01)
TRAPIANTO DI ORGANI E L'ESECUZIONE DELLE RELATIVE
PRESTAZIONI DI LABORATORIO
TRA
la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e
P.I. n. 04724150968, di seguito denominata "Fondazione", nella
persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per
la carica presso detta sede,
E
l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, con sede in Genova,
Largo Benzi n.10, C.F./P.I. n. 02060250996, di seguito per brevità
denominato "Policlinico", nella persona del Direttore Generale, Dott.
Marco Damonte Prioli domiciliato per la carica presso detta sede,
Premesso che:
- con l'Accordo del 25 marzo 2015, la Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano ha previsto che la Rete Nazionale per i Trapianti, a livello
regionale, si compone dei Centri Regionali per i Trapianti (CRT) e
che le Regioni possano avvalersi di Centri Interregionali dei Trapianti
(CIRT) cui delegare alcune funzioni ad essa attribuite;
- la Fondazione è stata individuata dalla Giunta regionale lombarda
quale Centro di Riferimento Regionale per l'attività di prelievo e

tr	rapianto di organi e tessuti (Legge Regione Lombardia n. 23 del 2	
n	naggio 1974, Legge Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre	
2	2009);	
-	la Fondazione svolge storicamente, a partire dal 1989, le funzioni	
d	li CIRT per la Regione Lombardia, la Regione Veneto, la Regione	
F	riuli Venezia Giulia, la Regione Liguria, la Regione Marche e la	
P	Provincia Autonoma di Trento;	
-	le regioni aderenti al CIRT hanno scelto storicamente di creare un	
n	nodello organizzativo che prevede l'affidamento alla Fondazione	
а	inche di alcune funzioni di CRT e del servizio di tipizzazione	
ti	ssutale, in base all'evidenza di una maggiore efficacia nell'utilizzo	
d	legli organi disponibili e di una maggiore efficienza attraverso la	
С	entralizzazione del servizio.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	
L	a Fondazione svolge funzioni di Coordinamento sia di tipo	
S	Standard, ossia richieste da tutti i membri, che di tipo Speciale, ossia	
ri	ichieste da alcuni membri e funzioni di Laboratorio di	
Ir	mmunogenetica dei Trapianti, che eroga prestazioni sia di tipo	
S	Standard, ossia richieste da tutti i membri, che di tipo Speciale, ossia	
ri	ichieste solo da alcuni membri.	
II	servizio include anche la copertura RCT relativamente ai soli eventi	
а	vversi direttamente imputabili al servizio svolto dalla Fondazione.	
È	prevista la possibilità che il Policlinico possa richiedere alla	
F	ondazione servizi aggiuntivi non presenti negli allegati.	
	2	

	Si conviene di mantenere inalterati i contenuti della convenzione	
	vigente fino al 31.12.2026.	
	Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente	
	atto.	
	Articolo 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	
	Il valore del corrispettivo complessivo delle funzioni oggetto del	
	servizio è pari al solo rimborso dei costi sostenuti dalla Fondazione,	
	classificati per tipologia Standard e Speciale.	
	Il corrispettivo per ciascun membro è calcolato applicando al	
	corrispettivo complessivo la proporzione del relativo numero di	
	abitanti per quanto riguarda le prestazioni Standard, mentre per	
	quanto riguarda le prestazioni Speciali è stabilito in base ai volumi	
	effettivamente richiesti.	
	Gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Policlinico e non previsti	
	dalla presente Convenzione saranno oggetto di un preventivo di	
	costo da sottoporsi per accettazione al Policlinico quale condizione	
	necessaria per l'erogazione degli stessi.	
	Sulla base del rendiconto preconsuntivo ultimo disponibile, di cui	
	all'art. 3, computato con i metodi di calcolo e attribuzione sopra	
	descritti, esclusi gli eventuali servizi aggiuntivi, è definito il	
	corrispettivo previsionale che il Policlinico riconoscerà alla	
	Fondazione annualmente, e che per il primo anno viene stimato pari	
	a euro 340.000,00.	
	La variabilità del corrispettivo previsionale è dipendente dalla	
	variabilità dei costi di produzione e dei volumi di prestazioni richiesti.	
-		
	3	

	Eventuali differenze, in positivo o in negativo, tra rendiconto	
	preconsuntivo e rendiconto consuntivo saranno fatturate nell'anno	
	successivo.	
	Articolo 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER IL	
	SERVIZIO	
	Il corrispettivo previsionale di cui all'art. 2, è da liquidarsi	
	semestralmente nella misura di 6/12 a seguito di fatturazione della	
	Fondazione.	
	Il pagamento della fattura deve avere luogo entro 60 giorni dal	
	ricevimento della fattura stessa.	
	Entro il 30 settembre di ogni anno, la Fondazione si impegna ad	
	inviare al Policlinico il rendiconto preconsuntivo dell'anno corrente, al	
	fine di dare comunicazione delle possibili variazioni del corrispettivo	
	previsionale.	
	Entro il 31 marzo di ogni anno, la Fondazione elabora il rendiconto	
_	consuntivo definitivo dell'anno precedente, suddiviso per Allegati A,	
	B, C, D.	
	Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE	
_	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade	
	il 31.12.2026.	
	Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti	
	amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del	
	presente accordo a partire dall'01.01.2025.	
	Articolo 5 - REFERENTE REGIONALE	
	Il Policlinico individua quale proprio referente il Coordinatore	
	4	

	Regionale per i trapianti.	
	Qualunque richiesta di servizio aggiuntivo dovrà essere autorizzata	
	dal Referente Regionale.	
	Articolo 6 - RECESSO	
	Le Parti si riservano la possibilità di recedere dalla presente	
	convenzione con un preavviso minimo di 6 mesi.	
	La comunicazione della volontà di recedere dalla convenzione deve	
	avvenire con lettera raccomandata RR, o a mezzo PEC, da inviarsi	
	alla sede legale dell'altra Parte.	
	I 6 mesi di preavviso iniziano a decorrere dalla data di invio della	
	lettera raccomandata RR, di cui fa fede il timbro postale, o dalla	
	ricezione della PEC all'altra Parte.	
	Articolo 7 – RINNOVO DELLA CONVENZIONE	
	La presente convenzione può essere rinnovata solo su accordo	
	espresso delle parti ed è esclusa ogni forma di tacito rinnovo della	
_	stessa allo scadere della sua durata.	
-	Articolo 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
_	Il Policlinico, Titolare del trattamento, assume tutte le iniziative e	
_	pone tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento	
	dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679	
	e di tutta la normativa nazionale ed eurounitaria vigente,	
	provvedendo ad impartire precise istruzioni agli incaricati/autorizzati	
	del trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle	
	disposizioni di Legge.	
	Nell'esecuzione della presente convenzione, la Fondazione, soggetto	
	5	

erogante le prestazioni, verrà a conoscenza di dati personali dei	
 pazienti che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le	
disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679. Pertanto, il	
Policlinico provvede a nominare, ai sensi dell'art. 28 Reg. UE	
2016/679, con separato atto di nomina, ad ogni conseguente effetto,	
la Fondazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali	
connessi con l'espletamento del presente incarico, per quanto di	
specifica competenza.	
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di	
acconsentire espressamente che i dati personali forniti per l'attività	
convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso	
dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati	
esclusivamente per le finalità della Convenzione e per quanto	
necessario alla corretta esecuzione dei servizi e/o alla corretta	
esecuzione degli obblighi convenzionali, mediante consultazione,	
 elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni	
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e che il trattamento	
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela	
 della riservatezza e dei diritti degli interessati.	
La Fondazione dichiara, inoltre, di possedere adeguati requisiti di	
esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto	
misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di	
Responsabile nel rispetto dei principi e della normativa vigente in	
materia di protezione dei dati, altresì attenendosi alle istruzioni e ai	
compiti impartiti dal Titolare del trattamento e specificati nell'atto di	

	nomina.	
	Articolo 9 – USO BOLLO	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Policlinico, ai sensi del	
	D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R.	
	26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°	
	comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
	Articolo 10 – FORO COMPETENTE	
	Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di	
	Milano.	
	Articolo 11 – NORMA FINALE	
	Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella	
	convenzione, si farà riferimento alle norme del codice civile e in	
-	generale alle disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA	
	OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	Dott. Matteo Stocco	
	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	Dott. Marco Damonte Prioli	
	Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo	
	7	
	7	

 del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.	
 La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai	
sensi dell'art. 15, c.2 bis, L. 241/90 e s.m.i.	
_	
8	

Allegato A	
* FUNZIONE DI COORDINAMENTO STANDARD: TIPO DI	
PRESTAZIONI	
TRAPIANTO CON ORGANI DA DONATORE DECEDUTO	
1. Lista d'attesa:	
a. coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi	
alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti	
dal Centro Nazionale Trapianti;	
b. assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici dei	
nuovi pazienti da inserire in lista e la relativa valutazione dei	
risultati;	
c. assicura il controllo sull'esecuzione periodica dei test	
immunologici standard dei pazienti e la relativa valutazione dei	
risultati;	
d. garantisce la rivalutazione periodica standard dei pazienti in	
lista.	
2. Coordinamento del processo di trapianto e gestione del	
rischio clinico:	
a. si interfaccia con il CRT Liguria per il coordinamento delle	
attività di prelievo ed assicura i rapporti con le strutture per i	
trapianti esterne alla regione Liguria;	
b. assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici	
necessari e valuta:	
i. l'idoneità del donatore in collaborazione con il CRT Liguria e	
con i coordinatori locali della regione;	
9	

	ii. la compatibilità immunologica;	
	c. assegna gli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro	
	Nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone	
	in attesa di trapianto;	
	d. si interfaccia con i CRT e i gestori dei servizi di trasporto per	
	quanto riguarda il trasporto dei campioni biologici, delle èquipe	
	sanitarie e degli organi;	
	e. gestisce, con la collaborazione del CRT Liguria, il follow-up	
	della donazione e gli eventi avversi interfacciandosi con i nodi	
	della Rete Nazionale Trapianti.	
	3. Programmi di carattere nazionale: coordina l'attività relativa ai	
	programmi di:	
	a. trapianto di organi in riceventi pediatrici;	
	b. trapianto di organi in regime di urgenza;	
	c. trapianto di organi in regime di anticipi ed eccedenze;	
	d. trapianto di reni in riceventi iperimmuni;	
	e. restituzioni di organi ceduti per questi particolari programmi;	
-	f. segnalazione dei trapianti da donatore vivente;	
-	g. scambio di organi con organizzazioni estere (Porta Europea).	
	4. Dati di Attività: produce rapporti, rendicontazioni periodiche e	
	statistiche sull'attività di prelievo e trapianto.	
	5. Aggiornamento permanente: coordina lo svolgimento dei Gruppi	
	di Lavoro finalizzati alla verifica delle policy e al miglioramento del	
	CIRT.	
	1	1

Allegato B	
❖ FUNZIONI DI COORDINAMENTO SPECIALI: TIPO DI	
PRESTAZIONI	
TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE DECEDUTO	
a. Invia una lettera di ringraziamento ed un attestato di donazione	
alle famiglie dei donatori;	
b. Eroga su richiesta del CRT consulenze psicologiche alle famiglie	
dei donatori.	
TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE VIVENTE	
a. riceve le richieste di valutazione dai Centri di Trapianto;	
b. registra i dati relativi a donatore e ricevente;	
c. registra e rendiconta i trapianti effettuati e il risultato degli stessi;	
d. gestisce, in collaborazione con il CRT Liguria, il follow-up della	
donazione e gli eventi avversi interfacciandosi con i nodi della	
Rete Nazionale Trapianti.	
11	

 Allegato C	
❖ PRESTAZIONI DI LABORATORIO STANDARD: TIPO DI ESAMI	
Le seguenti prestazioni, salvo diversa specificazione, sono garantite	
nei giorni feriali dalle 8.00 alle 21.00.	
TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE DECEDUTO	
1. Nuovi Pazienti:	
a. determinazione di gruppo AB0;	
b. ricerca anticorpi anti-HLA ed eventuale tipizzazione HLA	
(A/B/C/DR/DQ/DP);	
c. conservazione dei campioni.	
2. Pazienti in lista:	
a. ricerca periodica anticorpi anti-HLA ed eventuale identificazione	
degli stessi;	
b. aggiornamento dell'archivio campioni e conservazione degli	
stessi.	
 3. Idoneità donatori e compatibilità ricevente (garantite 24 ore	
su 24 e in urgenza):	
a. determinazione di gruppo AB0;	
b. tipizzazione HLA (A/B/C/DR/DQ/DP);	
c. valutazione di compatibilità pre-trapianto dei riceventi selezionati;	
d. conservazione e accesso ai campioni biologici per la gestione	
degli eventi avversi.	

Allegato D	
❖ PRESTAZIONI DI LABORATORIO SPECIALI: TIPO DI ESAMI	
Le seguenti prestazioni, salvo diversa specificazione, sono garantite	
nei giorni feriali dalle 8.00 alle 21.00	
TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE DECEDUTO	
1. Pazienti:	
a. tipizzazione HLA (A/B/C/DR/DQ/DP) dei pazienti in lista o	
trapiantati;	
b. monitoraggio immunologico in paziente trapiantato;	
c. monitoraggio immunologico in regime di urgenza in paziente	
trapiantato;	
d. valutazione del chimerismo in paziente trapiantato;	
e. monitoraggio immunologico in paziente in lista in protocollo di	
desensibilizzazione.	
2. Donatori:	
a. esecuzione degli esami biomolecolari (HBV-DNA; HCV-RNA;	
HIV-RNA) (garantito in urgenza);	
b. test West Nile Virus;	
 c. test per lo screening della malattia di CHAGAS.	
TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE VIVENTE	
1. Donatori e Pazienti	
a. valutazione immunologica del donatore e del ricevente;	
b. determinazione di gruppo AB0;	
c. tipizzazione HLA (A/B/C/DR/DQ/DP);	
d. prova di compatibilità maggiore - minore;	
13	

e. ricerca anticorpi anti HLA ed eventuale identificazione degli	
stessi;	
f. conservazione dei campioni.	
14	